



Et.

file

**CONTRATTO COLLETTIVO
REGIONALE DI LAVORO
"SCUOLA"
PER LA REGIONE LOMBARDIA**

FEDERTERZIARIO – UGL

Quadriennio giuridico 1° settembre 2013 - 31 agosto 2017

Testo ufficiale

FEDERTERZIARIO

Via Cesare Beccaria 16, 00185, Roma

FEDERTERZIARIO SCUOLA

Piazza IV Novembre 5, 20025, Legnano (MI)

UNIONE GENERALE DEL LAVORO SCUOLA

Via Farini 16, 00185, Roma

U. G. L.

Il giorno giovedì 01 agosto 2013, presso la sede di UGL, in via Manzoni 3, 21100, Varese

FEDERTERZIARIO, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata da Emiliano Calosso,

FEDERTERZIARIO Scuola
rappresentata da Vito Andrea Agostino Vinci,

e

UNIONE GENERALE DEL LAVORO Scuola
rappresentata da Giuseppe Mascolo

hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) 2013 – 2017 di applicazione del combinato disposto dell'art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011, così come previsto dell'art.2.1 del C.C.N.L. "SCUOLA" del 03 luglio 2013 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

Premesso

- a) che il presente CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro) costituisce una griglia-guida entro la quale potranno articolarsi le normazioni contenute nel Contratto Aziendale di Recepimento del presente Contratto Regionale di cui in seguito, secondo le esigenze aziendali così come condivise dai lavoratori e dal datore di lavoro;
- b) che le esigenze aziendali di cui al punto precedente dovranno rientrare nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011, nonché dall'art.2.1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Scuola" del 03 luglio 2013, e precisamente che il Contratto Aziendale di Recepimento potrà essere finalizzato:
- 1) all'ottenimento di maggiore occupazione;
 - 2) al miglioramento della qualità delle Relazioni Industriale e dei rapporti di lavoro;
 - 3) all'avviamento e sperimentazione di forma di partecipazione dei lavoratori;
 - 4) all'emersione di forme di evasione ed elusione nel rapporto di lavoro;
 - 5) ad affrontare crisi aziendali ed occupazionali derivanti sia da fattori esterni che interni all'azienda;
 - 6) ad avviare ristrutturazioni e riconversioni sia di processo che di prodotto;

for

cc.

- c) che le parti sottoscrivono il presente CCRL riferito alle materie e declaratorie di cui al CCNL innanzi menzionato, e di cui riconferma tutte le norme e clausole fatto salvo quanto deliberato e previsto, sia nel presente CCRL in forma generale esemplificativa sia così come effettivamente recepite nel Contratto Aziendale di Recepimento del presente Contratto Regionale;
- d) che la procedura deve prevedere l'esistenza, in azienda, di una RSA, l'apertura di una trattativa, la sottoscrizione della proposta di un Contratto Aziendale di Recepimento del presente Contratto Regionale, la sottoposizione a Referendum di tale proposta, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011;
- e) che sempre in adempimento delle norme e regole in oggetto, il "Contratto Aziendale di Recepimento del presente Contratto Regionale di Lavoro" può deliberare sui seguenti argomenti:
 - 1) impianti audiovisivi e nuove tecnologie ;
 - 2) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale (eventuali demansionamenti non possono superare due livelli);
 - 3) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti, somministrazione di lavoro;
 - 4) disciplina dell'orario di lavoro;
 - 5) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
 - 6) riduzione del salario: non può superare il 25% (venticinqueper cento) della paga base ed alla condizione fondamentale di un recupero graduale nel termine massimo di cinque anni, con scatti annuali di almeno il 5% (cinqueper cento);

del contratto

Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra costituite, sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, e stabiliscono quanto segue:

- a) l'utilizzazione del presente contratto, all'interno della scuola che decida di utilizzarlo, è subordinata alla sottoscrizione di apposito "Contratto Aziendale di Recepimento del presente Contratto Regionale di Lavoro"; (All.1)
- b) il "Contratto Aziendale di Recepimento" di cui al punto precedente deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal rappresentante Federterziario, dalla RSA Aziendale, dal rappresentante UGL;
- c) il "Contratto Aziendale di Recepimento" dovrà essere depositato presso la "Delegazione Regionale Federterziario" che lo notificherà alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle Sedi INPS e INAIL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione;
- d) il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sarà notificato dalla Confederazione Federterziario, presso la Direzione Regionale del Lavoro e presso le Sedi INPS e INAIL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:

Varese, 01 agosto 2013


FEDERTERZIARIO

(f.to: Emiliano Calosso)




FEDERTERZIARIO Scuola

(f.to: Vito Andrea Agostino Vinci)



UNIONE GENERALE DEL LAVORO Scuola

(f.to: Giuseppe Mascolo)



fel

CONTRATTO AZIENDALE di RECEPIMENTO del CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE per la Regione Lombardia

di applicazione del combinato disposto dell'art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011, così come previsto dall'art.2.1 del C.C.N.L. "SCUOLA" del 03 luglio 2013 valido per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

Il giorno del mese di dell'anno si sono riuniti, presso la sede della sita in alla Via i signori :

- in rappresentanza della (ditta)
- in rappresentanza della FederTerziario
- in rappresentanza della RSA Aziendale
- in rappresentanza della UGL

Le parti, come sopra costituite,

VISTO

- quanto previsto dal combinato art.8 L.148/2011 di conversione del D.L.138/2011 dell'Accordo Interconfederale del 28/06/2011;
- quanto previsto dall'art.2.1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Scuola" del 03/07/2013;
- visto quanto previsto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per la Regione Lombardia del 01/08/2013 che qui si dà per trascritto, che prevede che lo stesso costituisca una "griglia-guida" entro la quale potranno articolarsi le normazioni contenute nel presente Contratto Aziendale di Recepimento, secondo le esigenze aziendali così come condivise dai lavoratori e dal datore di lavoro;

CONSIDERATO

- Che il settore scolastico privato italiano attraversa un grave periodo di crisi economica ed occupazionale, cui sono strettamente collegati gravi fenomeni di irregolarità riguardanti l'applicazione stessa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola, che impone delle scelte anche nelle relazioni sindacali per facilitare una fase di sviluppo del settore stesso;
- Che la scuola intende comunque garantire i livelli occupazionali degli anni precedenti anche per non ridurre il livello di qualità di servizi per la clientela e tutelare in tal modo la propria collocazione sul mercato faticosamente acquisita;

CONCORDANO SULL'OPPORTUNITA'

- del datore di lavoro*
- a) di dettare una nuova disciplina semplificata per alcuni rapporti di lavoro dipendente, già regolamentati nel contratto collettivo nazionale di lavoro anche in funzione di una facilitazione nei rapporti con i nuovi assunti;
 - b) di promuovere un'organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona umana ed il rispetto delle sue prerogative;
 - c) di incrementare la produttività e corrispondentemente gli standard di trattamento della scuola.....;
 - d) di mantenere i livelli occupazionali, anche in periodi di estrema crisi economica quale quella che si attraversa;
 - e) di avviare forme nuove di partecipazione dei lavoratori nella (ditta

PREMESSO

- che la RSA sottoscrive il presente Contratto Aziendale di recepimento al Contratto Collettivo Regionale per la Regione Lombardia del successivamente alla consultazione di tutti i lavoratori presenti nella scuola
- che i lavoratori della scuola hanno approvato a maggioranza assoluta dei votanti il suddetto Contratto Aziendale di recepimento al Contratto Collettivo Regionale per la Regione Lombardia del

ET. fca
TUTTO CIO' PREMESSO
facendo seguito al lettera e) del CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER LA REGIONE LOMBARDIA "SCUOLA" del 01/08/2013, che prevede la possibilità di poter deliberare sui seguenti argomenti:

1. impianti audiovisivi e nuove tecnologie ;
2. mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; eventuali demansionamenti non possono superare due livelli;
3. contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti, somministrazione di lavoro;
4. disciplina dell'orario di lavoro;
5. modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
6. riduzione del salario: non può superare il 25% (venticinqueper cento) della paga base ed alla condizione fondamentale di un recupero graduale nel termine massimo di cinque anni, con scatti annuali di almeno il 5% (cinqueper cento);

Le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

(a titolo esemplificativo si indicano alcune voci che verranno attivate dalla scuola)

1. patto di demansionamento: senza che sia in alcun modo lesa il rapporto tra la professionalità e i valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e tenendo ben presente che l'inquadramento del personale costituisce il fulcro del rapporto di lavoro, si concorda di attribuire alla parte datoriale la possibilità di sotto inquadrate fino a due livelli il personale dipendente al solo fine di evitare riduzione di personale garantendo il mantenimento del livello medio occupazionale;
2. contratti a tempo determinato: al fine di utilizzare gli strumenti più adeguati per intervenire in situazioni di forte estemporaneità negli ordinativi/prenotazioni, si concorda di ridurre a n. 2 giorni l'intervallo temporale che la legge prevede debba intercorrere tra due o più contratti a termine, e di derogare al limite percentuale di utilizzo di questa tipologia contrattuale eliminando eventuali vincoli previsti in tal senso;
3. contratti part-time: si concorda l'eliminazione dei vincoli di orario minimo e massimo previsti dalla contrattazione per la sottoscrizione di contratti part-time. Si concorda altresì di eliminare eventuali limiti numerici e/o percentuali di ricorso a questa tipologia contrattuale;
4. lavoro intermittente: si concorda il ripristino della possibilità di ricorso al lavoro intermittente in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese e dell'anno al di fuori dei limiti soggettivi previsti per legge in particolare durante i week end, periodo delle vacanze natalizie, festività pasquali e durante il periodo estivo;
5. mensilità aggiuntive: le parti concordano che la corresponsione delle mensilità aggiuntive possa avvenire, previo accordo tra le parti, con cadenza mensile e non annuale
6. riduzione del salario: non può superare il 25% (venticinqueper cento) della paga base ed alla condizione fondamentale di un recupero graduale nel termine massimo di cinque anni, con scatti annuali di almeno il 5% (cinqueper cento).

Le parti stabiliscono, altresì, che copia del presente Contratto Aziendale di Recepimento dovrà essere depositato presso la "Delegazione Regionale Federterziario" che lo notificherà alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle Sedi INPS e INAIL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione;

Letto, Accettato e Sottoscritto

Luogo, Data

DITTA

FEDERTERZIARIO

RSA

UGL